



**COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 44 del 06-02-2018**

Oggetto:
**BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020: PROPOSTA AL CONSIGLIO
CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU E TASI
VIGENTI NEL 2017.**

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di febbraio, alle ore 12:30, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei signori:

Piermattei Rosa	SINDACO	P
Meschini Giovanni	VICE-SINDACO	A
Antognozzi Tarcisio	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Bianchi Sara Clorinda	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Bianconi Vanna	ASSESSORE-CONSIGL.	A
Paoloni Paolo	ASSESSORE-CONSIGL.	P

Assegnati n. 6. In carica n. 6. Assenti n. 2. Presenti n. 4.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Scuderini Venanzio

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Piermattei Rosa, nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta comunale alla discussione sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Visto il Decreto 29 novembre 2017 del Ministero dell'Interno, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali al 28 febbraio 2018;

Visto l'art. 1 - comma 736 - della Legge n. 205 del 27/12/2017, che conferma anche per l'anno 2018 il divieto di aumentare aliquote, tariffe e addizionali dei tributi locali rispetto a quanto deliberato per l'anno 2015;

Richiamato l'art. 1 - comma 639 - della L. 27/12/2013, n. 147, con il quale viene istituita, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);

Considerato che:

- l'IMU venne istituita, ed è tutt'ora disciplinata, dal D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 22/12/2011;
- la base imponibile dell'IMU è la stessa della TASI e che la somma delle due aliquote non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013;
- con i commi 707 e 708 della predetta L. 147/2013 sono state apportate sostanziali modifiche all'originaria versione dell'IMU, tra le quali la più significativa è l'abolizione della stessa sull'abitazione principale e sue pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la L. 24/12/2012, n. 228, ha disposto, a decorrere dal 2013, la riserva in favore dello stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard dello 0,76 per cento;
- la stessa legge di cui sopra, al comma 380, lettera g) dell'art. 1, consente ai comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuale l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal D.L. 201/2011 per i predetti immobili del gruppo catastale D;
- il D.L. 28 marzo 2014 n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, che all'art. 9-bis stabilisce nuovi e più restrittivi criteri per il riconoscimento dell'abitazione principale ai cittadini italiani non residenti nel territorio nazionale ed iscritti all'AIRE;

Ravvisata la necessità di provvedere alla determinazione delle aliquote IMU per l'anno in corso, confermando quelle deliberate per l'anno 2017;



Visto il regolamento per la disciplina dell'IMU approvato con deliberazione consiliare n. 52 del 26/9/2014;

Visti in particolare i commi da 639 a 704 dell'art. 1 della predetta L. n. 147/2013 che, nell'ambito della disciplina IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Considerato che:

- la L. 28/12/2015 n. 208, al comma 14, ha escluso dal presupposto impositivo della TASI l'abitazione principale a condizione che la stessa non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione dei terreni agricoli, e che la base imponibile è ugualmente quella prevista per l'IMU;
- il comma 683 dell'art.1 della citata Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare le aliquote della TASI e che le stesse possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- ai sensi del combinato disposto dei commi 676 e 677, dell'art. 1 L. 147/2013, l'aliquota base dell'1 per mille può essere modificata e che, comunque, la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU in vigore al 31/12/2013;
- le scadenze dei versamenti della TASI sono le medesime dell'IMU e cioè 16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo;

Visti inoltre il comma 682 – art. 1 – della predetta L. 147/2013 e il regolamento comunale che dispongono l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, e che sono di seguito riportati, tenuto conto delle somme risultanti dall'ultimo rendiconto approvato:

Servizio	Previsione 2018
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1.144.056,88

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle aliquote e detrazioni relative alla T.A.S.I. per l'anno in corso, confermando quelle deliberate per l'anno 2017;

Visto il D. Lgs. 30/12/1992, n. 504;

Visto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica;
- parere favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;



DELIBERA

- 1) Di considerare la permessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato e di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione dei seguenti punti:
- 2) Di stabilire per l'anno 2018 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) come di seguito specificato:
 - Aliquota ordinaria, 1,06 per cento;
 - Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 0,35 per cento;
 - Unica abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Aire privi dei requisiti per cui la stessa venga considerata abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso, 0,76 per cento;
 - Immobili adibiti in via esclusiva a qualsiasi attività di impresa organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi, nonché ad attività libero professionale, purché utilizzati direttamente dal proprietario dell'immobile, 0,96 per cento.
- 3) Di stabilire che per tutte le tipologie di immobili è riconosciuta una riduzione dalle aliquote nella misura ed in presenza delle seguenti caratteristiche:
 - 0,05 punti percentuali per edifici o unità immobiliari con prestazione energetica globale corrispondente alla classe C;
 - 0,1 punto percentuale per edifici o unità immobiliari con prestazione energetica globale corrispondente alla classe B;
 - 0,15 punti percentuale per edifici o unità immobiliari con prestazione energetica globale corrispondente alla classe A o A+.
- 4) Di prendere atto che la detrazione per l'abitazione principale è stabilita dalla L. 147/2013 nella misura fissa € 200,00.
- 5) Di approvare le aliquote relativamente al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018 per gli immobili e nelle fattispecie di seguito elencate:
 - Abitazione principale ed equiparate e relative pertinenze appartenenti alle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 2,5 per mille;
 - Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 1,5 per mille.
- 6) Di determinare l'aliquota zero per tutte le altre fattispecie di immobili diverse da quelle indicate al precedente punto 2.
- 7) Di stabilire che se le detrazioni di cui al punto precedente non trovano capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione, le stesse sono estese alle relative pertinenze.
- 8) Di dare atto che, in base al regolamento comunale vigente in materia di IMU, sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà od



usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

9) Di concedere per le abitazioni principali la detrazione di € 50,00 per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni, fino ad un massimo di 8 figli.

10) Di dare atto che l'elenco dei servizi indivisibili con i relativi costi sono i seguenti:

Servizio	Previsione 2018
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1.144.056,88

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE,

riscontrata la sussistenza dei motivi di urgenza;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.



Pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere di REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
F.to PIERETTI CRISTINA

Parere di REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
F.to PIERETTI CRISTINA

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Piermattei Rosa

Il Segretario Generale
F.to Scuderini Venanzio

Prot. N.

li 23-01-19

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, con contemporanea comunicazione, in elenco, ai Capigruppo Consiliari.

Il Funzionario
F.to Teloni Elisa

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario
Teloni Elisa

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 23-01-19 al 06-02-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, _____

Il Funzionario
F.to

La presente deliberazione, non sottoposta a controllo, è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione per 10 giorni ai sensi dell'art. 134 -comma 3- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Li, _____

Il Funzionario
F.to